



CITTA' DI TORINO

OGGETTO: EMERGENZA COVID-19. MERCATO REPUBBLICA ORTOFRUTTA ALIMENTARI. CRITERI DI PRIORITA' PER L'ASSEGNAZIONE DEI POSTEGGI GIORNALMENTE LIBERI.

Viste le disposizioni nazionali e regionali emanate in relazione alla dichiarata emergenza sanitaria da Covid-19:

- l'Ordinanza del Ministro della Salute del 20 marzo 2020;
- il Decreto Legge 25 marzo 2020, n. 19, recante Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da Covid-19;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 26 aprile 2020, che impone, tra l'altro, l'obbligo di osservare le misure igienico sanitarie indicate e di evitare gli spostamenti non necessari, rimodulando il divieto a tutte le persone fisiche di trasferirsi o spostarsi, con mezzi di trasporto pubblici o privati;
- il decreto del Presidente della Giunta Regione del Piemonte n. 50 del 2 maggio 2020, che consente lo svolgimento dei mercati settimanali subordinandoli all'adozione e messa in opera di specifiche modalità di accesso scaglionato per evitare assembramenti;

Rilevato che il dispositivo dell'Ordinanza n. 5 del 22 marzo 2020 prevede che la ripresa dell'attività di vendita nei mercati è consentita solamente qualora gli operatori attuino un dispositivo organizzativo che garantisca modalità di regolamentazione efficace dell'afflusso degli utenti, in modo tale da permettere agli utenti di essere opportunamente distanziati;

Atteso che le attività di vendita di alimentari, ortofrutta e produttori agricoli sono riprese nei mercati nei quali gli operatori hanno concretamente attuato il citato dispositivo organizzativo per l'opportuno distanziamento dei clienti;

Visto il provvedimento prot. n. 14788 del 27 aprile 2020 con il quale si è autorizzata la ripresa delle attività di vendita, con orario di vendita dalle ore 7 alle ore 14, a partire dal 4 maggio 2020 del Mercato Repubblica, relativamente ai settori "Ortofrutta – Alimentari" e "Produttori Agricoli";

Preso atto che gli operatori concessionari di posteggio relativamente al settore "Ortofrutta – Alimentari" sono suddivisi in due elenchi e che i concessionari dei posteggi individuati in ciascun elenco opereranno continuativamente per tutta la settimana, alternandosi: il primo turno iniziando dal giorno 4 maggio 2020, il secondo turno iniziando dal giorno 11 maggio 2020, e così via fino a cessate esigenze;

Dato altresì atto che detto provvedimento prot. n. 14788 del 27 aprile 2020 stabiliva che sino alla verifica della funzionalità del dispositivo, effettuata di concerto con la Commissione di Mercato, non è prevista l'assegnazione giornaliera dei posteggi liberi;

Effettuata la verifica della funzionalità del dispositivo congiuntamente con la Commissione di Mercato;

Precisato che saranno disponibili in assegnazione giornaliera unicamente i posteggi individuati nel provvedimento prot. n. 14788 del 27 aprile 2020;

Dato atto che l'adozione del presente provvedimento è stata comunicata alla Commissione Tecnica Consultiva nell'occorso della riunione del 7 maggio 2020;

SI DISPONE

- che, **a far data da Lunedì 18 maggio 2020**, gli operatori concessionari di posteggio nel turno opposto a quello operativo nella settimana, al fine di esercitare la propria attività, avranno la priorità nell'assegnazione dei posteggi liberi rispetto agli operatori "spuntisti";

SI INCARICA

il Corpo di Polizia Municipale della vigilanza sull'ottemperanza al presente provvedimento nonché ad assegnare i posteggi sulla base dei seguenti criteri:

- a) accordo degli operatori;
- b) in mancanza di accordo, in subordine, maggiore anzianità d'iscrizione al Registro Imprese della Camera di Commercio "con stato attività ATTIVA" del titolare della concessione, al momento della richiesta, in qualità d'impresa esercente il commercio su area pubblica. In caso di gerenza verrà presa in considerazione l'iscrizione più favorevole fra quella del proprietario dell'azienda e del gerente;
- c) in mancanza di accordo e in caso di parità del requisito di cui al punto b), maggiore anzianità di autorizzazione.

SI AVVERTE

Per l'annullamento del presente provvedimento è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale del Piemonte nel termine di decadenza di sessanta giorni dalla sua pubblicazione all'Albo Pretorio, ai sensi dell'articolo 30 del Codice del processo amministrativo approvato con Decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, oppure, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica nel termine di centoventi giorni dalla stessa data, ai sensi dell'articolo 9 del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199.

Torino, 13 maggio 2020

IL DIRIGENTE AREA COMMERCIO

Dott. Roberto Mangiardi
Firmato digitalmente

L'ASSESSORE AL COMMERCIO

Avv. Alberto Sacco
Firmato digitalmente